

## **Invito alla regolarizzazione: il chiarimento dell'Ispettorato che fa sorgere ancora più dubbi.**

Il 17 ottobre, l'Ispettorato Nazionale del lavoro ha diffuso una nota con la finalità di «fornire alcune indicazioni operative» in relazione a «specifiche richieste pervenute dagli Uffici territoriali» sulla circolare del 18 luglio 2017, n. 3. Il documento riflette sul funzionamento dell'invito alla regolarizzazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) introdotto dall'art. 4 del Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2015. Come è noto, infatti, l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordina l'accesso ai benefici previsti dalla legislazione sociale al possesso del DURC regolare. Il Decreto del Ministero del Lavoro è intervenuto, seppur con estremo ritardo, ad introdurre delle misure di garanzia a favore del contribuente per poter regolarizzare gli inadempimenti che ostacolassero il godimento dei benefici previsti dalla legge. L'art. 4 del decreto in questione, infatti, prevede che «qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale» gli enti previdenziali trasmettono o al datore di lavoro o al Consulente del lavoro «l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo». L'impresa può regolarizzare la propria posizione contributiva entro il termine di 15 giorni (art. 4, comma 2) per ottenere il DURC regolare (art. 4, comma 3) e accedere così agli incentivi e ai benefici previsti dalla legislazione del lavoro. Il meccanismo previsto dall'art. 4 non trova applicazione per le violazioni di cui all'allegato A del D.M. del 30 gennaio 2015 poiché «costituiscono cause ostative al rilascio del Documento...laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi».

Fin qui, nessun aspetto problematico. Una questione di legittimità sorge laddove, con argomentazioni del tutto opinabili, la nota prevede che «le violazioni rilevate in sede ispettiva – anche quando abbiano effetti sull'imponibile previdenziale – rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge” (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006)» e che queste «comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni». Sostanzialmente, la nota restringe l'applicazione dell'art. 4 finendo per disegnare un sistema non mirato alla corretta fruizione delle agevolazioni ma ad una “caccia” al recupero degli sgravi. Ipotizzando che un'azienda riceva un invito a regolarizzarsi ai sensi dell'art. 4 del D.M. del 30 gennaio 2015, se questa adempie entro 15 giorni, le sarà rilasciato il DURC regolare e non saranno revocati i benefici normativi di cui ha usufruito. Invece, l'azienda che non riceve l'invito alla regolarizzazione ma viene ispezionata ed a seguito di ciò le vengono contestate delle irregolarità, questa non ha diritto a poter regolarizzare le proprie inadempienze entro un termine congruo per poter continuare ad usufruire dei benefici ma gli enti dovranno provvedere a recuperare gli sgravi contributivi. Si creerebbe così un dualismo ingiustificato, posto che da una parte vi sono aziende in un certo senso tutelate, poiché riceveranno l'invito a regolarizzarsi entro un termine (15 giorni) per non perdere i benefici; dall'altra, vi sono aziende che possono anche non ricevere l'invito previsto dall'art. 4 ma possono essere ispezionate e sanzionate dagli enti con la revoca dei benefici normativi ed il contestuale recupero degli sgravi, senza avere la possibilità di regolarizzarsi entro un termine ragionevole, come quello previsto dall'art. 4. Questa modalità operativa dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro è chiara laddove la nota del 17 ottobre prevede che «resta fermo, come chiarito con la citata circolare, che le violazioni degli “altri obblighi di legge” non rilevano solo qualora la regolarizzazione delle stesse avvenga “prima dell'avvio di qualsiasi accertamento ispettivo” (cfr. circ. 18 luglio 2017, n. 3)». Questo inciso induce a concludere che ogni qualvolta intervenga l'accesso ispettivo, qualsiasi inadempienza, anche di lieve entità, non può essere sanata con il meccanismo previsto dall'art. 4, così da evitare la revoca dei benefici goduti. La conclusione a cui perviene la nota può essere ritenuta lesiva degli interessi del contribuente posto che per una medesima violazione che sia di lieve entità e che non rientri nelle ipotesi dell'allegato A del D.M. 30 gennaio 2015, un'azienda può mantenere i benefici regolarizzando entro 15 giorni la sua posizione perché ha ricevuto l'invito ex art. 4; mentre l'altra azienda, che ha scoperto solo in fase di accesso ispettivo di non aver ottemperato correttamente agli oneri imposti dalla legge per mera colpa o errore materiale, si trova a dover restituire tutti gli sgravi contributivi senza avere la possibilità di poter regolarizzare la propria posizione.

**Giovanni Pigliarmini**

